

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ HUMANITAS PEOPLE'S UNITED– ONLUS”

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata “Humanitas People's United – ONLUS”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Alfonsine (RA), Viale Orsini n.16.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nell/i settore/i di tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di solidarietà sociale, tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, svolgendo le seguenti attività primarie:

- Costruire legami internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione e della solidarietà.
- Promuovere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta, con particolare attenzione all'applicazione delle tecnologie appropriate e di energie da fonti rinnovabili, agli stili di vita e consumo.
- Contribuire alla rimozione dei conflitti d'interesse di ordine economico, politico e sociale che condizionano di fatto lo sviluppo del settore sanitario, economico e delle risorse energetiche.
- Proteggere la sovranità e sicurezza alimentare, agro-ecologia e agricoltura.
- Promuovere la difesa dei diritti e della cultura ancestrale delle popolazioni indigene e contadine del mondo.

- Istituire una Commissione D'inchiesta Internazionale Extraparlamentare composto da esperti provenienti dai campi della medicina, della ricerca, dell'etica, della giurisprudenza, della scienza e dell'economia; che difenda e monitori, a livello internazionale e nazionale, l'attuazione dei diritti umani, coordinandosi con istituzioni, associazioni nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di acquisire il diritto di voto dopo 3 anni d'attività come socio attivo
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli

Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Composizione

Art. 10) L'associazione è composta da:

- *Soci fondatori* Sono considerate tali le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione: Sara Cicognani e Thomas Cicognani. Sono membri dell'Assemblea dei soci. In caso di scomparsa di uno di loro, possono proporre la designazione di altri soci fondatori. Questa decisione è presa dall'Assemblea.

- *Soci onorari* Questo titolo onorifico è conferito dall'Assemblea agli ex dirigenti dell'associazione. Sono esenti dal pagamento di un contributo. Possono partecipare alle assemblee generali a titolo consultivo. Non sono né elettori né eleggibili.

- *Soci benefattori*

Sono le persone che hanno dato un contributo economico significativo all'associazione, ovvero che hanno accettato di versare una quota associativa pari a 100 volte l'importo della quota associativa annuale. Sono soci Benefattori anche le persone che hanno concesso un contributo di arredo o di beni immobili all'associazione. Possono partecipare solo alle assemblee generali senza avere voce consultiva o deliberativa. Non sono né elettori né eleggibili.

- *Soci attivi*

Partecipano alle attività dell'associazione e versano un contributo annuale, il cui importo viene stabilito ogni anno dal consiglio di amministrazione. Per essere un membro attivo, è necessario presentare una richiesta di adesione scritta all'Assemblea. Quest'ultima ha il potere di accettarlo o rifiutarlo, senza doverne rendere note le ragioni. Acquisisce il diritto di voto dopo 3 anni di attività attiva nell'Associazione.

Art. 11) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di

quanto versato all'Associazione.

Art. 13) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 14) Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo e Presidente
- Commissione d'inchiesta internazionale
- Segretario e Tesoriere

Art. 15) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Sono membri di diritto dell'Assemblea dei soci Sara Cicognani e Thomas Cicognani.

Art. 16) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 70% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 17) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 18) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 19) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 22) Le riunioni sono valide anche quando si interviene per video conferenza purché sia comunque consentita la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità agli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Consiglio. Saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono rese note con processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 27) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea

straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

La Commissione d'inchiesta internazionale

Art. 29) La Commissione d'inchiesta è composta da un gruppo esperti internazionali provenienti dal campo scientifico, medico etico, giuridico. Ad essa spetta il compito delle attività a carattere internazionale, il confronto con la parte scientifica politica e legislativa, operando per la salvaguardia dei diritti umani. In questo processo si avvale dell'aiuto e della collaborazione dei Movimenti interassociativi locali nazionali e internazionali, vigilando sul rapporto di interdipendenza che lega ambiente e salute.

Essa assicura che tutte le scelte culturali, politiche e economiche siano quelle più opportune e sicure per tutelare l'ambiente e la salute delle persone.

I risultati dell'attività nonché le modalità di confronto esperite dalla Commissione d'inchiesta vengono diffuse senza censure a livello nazionale che internazionale.

Art. 30) Il lavoro della Commissione ha per obiettivo:

- Proteggere anche mediante costituzione di parte civile, i consumatori, gli utenti contribuenti ed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche: o la salute; o l'istruzione; o l'ambiente; o gli animali; o i beni storico archeologici e paesaggistici; o il buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari; o il buon andamento servizi pubblici essenziali; o il buon andamento della Pubblica Amministrazione; o l'incolumità pubblica; o la fede pubblica; o l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.
- Promuovere una medicina più etica, che difenda il diritto alla vita alla libertà e alla sicurezza della propria persona, ostacolando la dittatura sanitaria.
- Verificare se in caso di pandemia, ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 della Costituzione federale, la limitazione dei diritti fondamentali è proporzionata. Verifica inoltre se l'art. 7 della legge sulle epidemie e in particolare l'art. 185 della Costituzione federale invocati hanno potuto costituire il fondamento per emendare la Costituzione federale e le leggi federali durante le crisi pandemiche.
- Vigilare sulla corretta gestione dei territori e delle loro risorse da parte delle grandi compagnie private e delle pubbliche amministrazioni. Ivi compresi i trasporti, le telecomunicazioni e servizi in materia urbanistica e edilizia.

Segretario e Tesoriere

Art. 31) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 32) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 33) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 34) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 35) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 36) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il

rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Regolamento interno

Art. 37) L'Assemblea dei soci stabilisce un regolamento interno che definisce i principi etici e morali dell'associazione definendone le linee guida e la messa in esecuzione del presente statuto.

Modifiche a Statuto e Regolamento interno

Art. 38) (Modifiche allo Statuto)

Modifiche allo Statuto possono essere apportate purché non siano in contrasto con i principi e le modalità stabilite dal Regolamento interno. E' diritto esclusivo solo dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza. La proposta di modifica, redatta secondo quanto previsto dal Regolamento interno, deve essere presentata almeno quattro mesi prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea Generale, al/alla Presidente dell'Assemblea Generale stessa, il quale la invia, corredata della relazione illustrativa, a tutte le socie e a tutti i soci, in allegato alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 39) (Regolamento Interno)

Modifiche al Regolamento possono essere apportate purché non siano in contrasto con i principi e le modalità stabilite dallo stesso. E' diritto esclusivo solo dall'Assemblea dei soci attraverso il voto favorevole della maggioranza. La proposta di modifica, redatta secondo quanto previsto dal Regolamento, deve essere presentata almeno quattro mesi prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea Generale, al/alla Presidente dell'Assemblea Generale stessa, il quale la invia, corredata della relazione illustrativa, a tutte le socie e a tutti i soci, in allegato alla convocazione dell'Assemblea. Se il Presidente e gli altri soci, riterranno la proposta non in linea con i principi dell'associazione. potranno decidere di non indire l'Assemblea.

Scioglimento

Art. 40) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 41) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 42) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.